




GUIDA ALL'INTERPRETAZIONE DEL REG. 995/2010

Marco Di Bernardo
Milano, 12 Marzo 2013





La Commissione Europea alla luce delle richieste di chiarimento giunte dai Paesi membri, dagli stakeholders e da tutti i soggetti interessati dall'applicazione della Timber Regulation ha ritenuto di dover redigere una «guida» per l'interpretazione delle disposizioni normative.

- **NON** si sostituisce al Regolamento 995/2010
- **NON** ha una valenza legale
- È uno strumento pensato per aiutare tutti coloro che sono coinvolti dall'EUTR



I temi trattati dalla Guida

1. Definizione di «commercializzazione»
2. Definizione di «rischio trascurabile»
3. Chiarimento sulla «complessità della supply chain»
4. Chiarimento sulla rispondenza alla «legge applicabile»
5. Applicazione al packaging e ai prodotti riciclati



I temi trattati dalla Guida

6. Il ruolo degli schemi di certificazione di terze parti
7. La valutazione del Due Diligence System
8. I prodotti compositi
9. Il settore forestale
10. CITES e FLEGT



La commercializzazione

Traduzione ambigua, il testo originale parla di «placing on the market»

«Prima immissione sul mercato interno attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'abito di un attività commerciale a titolo oneroso o gratuito.»

NON costituisce commercializzazione la fornitura sul mercato interno di prodotti del legno ottenuti da legno o derivati che sono già stati immessi sul mercato interno



La commercializzazione

Sul mercato interno

Per la prima volta

Nel corso di un attività commerciale

Il soggetto che realizza simultaneamente le tre condizioni precedenti effettua una COMMERCIALIZZAZIONE e viene classificato come OPERATORE



Mercato interno

Il legno o il prodotto da esso derivato deve essere fisicamente presente in uno dei Paesi dell'UE

Il legname acquisisce lo status di bene europeo quando viene prodotto sul territorio oppure quando abbia ottenuto dalle dogane il nulla osta per la libera circolazione

Sono esclusi i prodotti introdotti con regimi doganali speciali quali l'importazione temporanea e prodotti presenti nei magazzini doganali o in zone franche



Prima volta



Il legno o il prodotto da esso derivato deve essere introdotto in UE per la prima volta a partire dal 3 marzo 2013

Il legname già immesso in UE così come i prodotti derivanti da legname già immesso in UE non sono considerati come immessi per la prima volta

Si fa riferimento al prodotto fisico (merce) e non alla tipologia (il lancio di un nuovo prodotto sul mercato non è considerato «prima immissione»)



Attività commerciale



Il Regolamento non si applica nei rapporti B to C



Operatore

Persona fisica o giuridica che produce legname in UE con lo scopo di lavorarlo oppure di venderlo ad un'altra azienda o ad un cliente finale

Persona fisica o giuridica che importa legname o un derivato in UE con lo scopo di lavorarlo oppure di venderlo ad un'altra azienda o ad un cliente finale

Persona fisica o giuridica che importa legname o un derivato in UE con lo scopo di utilizzarlo esclusivamente all'interno della propria attività



Operatore


Persona fisica o giuridica che produce legname in UE con lo scopo di lavorarlo oppure di venderlo ad un'altra azienda o ad un cliente finale

Persona fisica o giuridica che importa legname o un derivato in UE con lo scopo di lavorarlo oppure di venderlo ad un'altra azienda o ad un cliente finale


Persona fisica o giuridica che importa legname o un derivato in UE con lo scopo di utilizzarlo esclusivamente all'interno della propria attività




Scenario 1




Scenario 2





Scenario 3



OPERATORE



Scenario 4




OPERATORE



Scenario 5



Azienda
Extra UE



Cliente finale



OPERATORE



Scenario 6



Produttore
di carta
Extra UE



Mercato Ue
Per cercare clienti



OPERATORE



Scenario 7



OPERATORE



Shipping agent/spedizioniere

Agisce come mero trasportatore, non acquisisce mai la **proprietà** della merce pertanto non diventa operatore



Obblighi dell'operatore

È tenuto a verificare l'origine **legale** del prodotto e deve implementare un sistema di **Due Diligence** (DD)

Il concetto di **legalità** si riferisce al rispetto delle normative vigenti nel Paese di origine.

1. Diritti di prelievo del legname all'interno dei confini legalmente pubblicati
2. Pagamento per i diritti di prelievo e il legname, incluse le imposte



Obblighi dell'operatore **legalità**

3. La raccolta del legname, inclusa la legislazione in materia ambientale e forestale, la gestione e la conservazione delle biodiversità
4. I diritti di terzi relativamente all'uso e possesso che possono essere lesi dalla raccolta del legname
5. La normativa in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale



Obblighi dell'operatore **legalità**

1. Diritti di prelievo all'interno dei confini legalmente riconosciuti

Documentazione relativa alla proprietà del terreno oppure concessioni al suo utilizzo

2. Pagamento per i diritti di prelievo e il legname, incluse le imposte

Contratti, documentazione fiscale, ricevute inerenti al pagamento dei suddetti diritti



Obblighi dell'operatore **legalità**

3. La raccolta del legname, inclusa la legislazione in materia ambientale e forestale, la gestione e la conservazione delle biodiversità

Certificazioni ISO, codici di condotta, certificati ambientali procedure di tracking e controllo del legname

4. Diritti di terzi relativamente all'uso e possesso che possono essere lesi dalla raccolta del legname

Environmental reports, management plans e studi di impatto ambientale



Obblighi dell'operatore **legalità**

5. La normativa in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale

Pagamenti dei diritti doganali e licenza per l'export



Due Diligence System

«il grado di attenzione che una persona ragionevolmente prudente adotterebbe in circostanze analoghe o simili»

1. Raccolta delle informazioni
2. Valutazione del rischio
3. Attenuazione del rischio



Due Diligence System

raccolta delle informazioni

1. Tipo e denominazione del prodotto e della specie legnosa che lo compone
2. Origine (Paese in cui è avvenuta l'utilizzazione forestale e, se del caso: regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto; concessione di taglio)
3. Quantità
4. Nome e indirizzo del fornitore
5. Nome e indirizzo del commerciante a cui è stato venduto
6. Documenti e altre informazioni che indicano la conformità alla legge applicabile

Inserire tutte queste informazione nel contratto di acquisto



Valutazione del rischio

Va effettuata attraverso l'uso di indicatori quali:

- Diffusione di tagli illegali nel Paese di origine
- Presenza di sanzioni internazionali o conflitti armati
- Livello di corruzione del Paese
- Complessità della filiera di approvvigionamento
- Presenza o meno di certificazione forestale



Attenuazione del rischio

Se dalla valutazione del rischio emerge la possibilità di un «rischio non trascurabile» devono essere poste in essere azioni correttive quali:

- Richiesta di informazioni suppletive ai fornitori
- Verifiche/Audit
- Scelta di fornitori o prodotti alternativi



Inoltre

Le evidenze documentali vanno conservate per **5 anni** per i controlli.

È possibile avvalersi di un sistema di DD proprio oppure utilizzarne uno messo a disposizione da un **Organismo di controllo**. In entrambi i casi si è soggetti a verifiche

I prodotti FLEGT e CITES sono considerati **conformi** all'EUTR

Le certificazioni forestali **non** sostituiscono l'EUTR



Commerciante

Persona fisica o giuridica che, nell'ambito di un attività commerciale acquista e vende legno o derivati **già immessi sul mercato interno**

È tenuto a mantenere un tracciabilità a monte e, se del caso, a valle dei prodotti per almeno 5 anni.

Può essere sufficiente tenere la normale documentazione fiscale e un registro di carico e scarico



Packaging

Se il packaging derivante da legno è immesso sul mercato UE come prodotto allora è soggetto all'EUTR

Se il packaging è introdotto per trasportare e proteggere un altro prodotto, non è soggetto all'EUTR

Se il packaging costituisce parte integrante del prodotto (es. scatole da regalo) è assoggettato all'EUTR



Composite products

Per i prodotti composti la cui composizione può variare (ad. es. possono essere utilizzate materie fibrose provenienti da diverse specie legnose) l'operatore deve fare un elenco di ogni specie che potrebbero essere state utilizzate.

Per i prodotti misti (materiale vergine + riciclato) il risk assessment deve essere effettuato solo per la parte proveniente da materiale legnoso e non per quella proveniente da riciclo



Ruoli degli schemi di certificazione

Gli schemi volontari di certificazione compresi FSC e PEFC non si sostituiscono all'EUTR

Sono considerati come uno strumento utile nella fase di Risk Assessment e Risk Mitigation

Molte informazioni richieste nel Due Diligence System si possono ritrovare nella documentazione delle certificazioni volontarie

